

## PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS

Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori" (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (l'"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l'"Operazione"). Termini e condizioni dell'Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell'indebitamento finanziario di Prelios (l'"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell'Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all'assemblea straordinaria di Prelios dell'8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2012).

L'Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla *governance* e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all'Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell'ambito dell'Operazione.

Si ricorda che l'Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell'"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l'"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all'Operazione. L'Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.

Si ricorda altresì che, nell'ambito dell'Operazione:

- (i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l'"Aumento di Capitale Riservato");
- (ii) i Soci Creditori si sono impegnati a garantire, sino a un importo complessivo massimo pari a circa €63,3 milioni, la sottoscrizione della parte eventualmente inoptata dell'aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall'assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013 e attualmente in corso di esecuzione, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di massime n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo massimo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l'"Aumento di Capitale in Opzione");
- (iii) i Soci Creditori si sono impegnati a sottoscrivere una quota (variabile in funzione dell'esito dell'Aumento di Capitale in Opzione) di un prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios

deliberato dall'assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il “**Convertendo**”), che prevede l'emissione di un numero di obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo compreso tra circa €226.000.000 e €269.000.000 (gli “**Strumenti Convertendi**”) e un aumento di capitale di Prelios a servizio della conversione per massimi €297.644.375,01 mediante emissione di massime n. 499.990.551 Azioni Ordinarie e massime n. 144.678.117 Azioni B (l’“**Aumento Prelios Convertendo**”). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all'1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie che saranno ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Finanziatori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la “**Tranche A Convertendo**”); e (b) in Azioni B che saranno sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la “**Tranche B Convertendo**”).

Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, precisando che il numero di Azioni Prelios che saranno sottoscritte dagli Aderenti nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione, il controvalore complessivo del Convertendo che sarà emesso da Prelios e il numero degli Strumenti Convertendi che saranno sottoscritti dagli Aderenti dipenderanno dai risultati definitivi dell'Aumento di Capitale in Opzione secondo quanto previsto nell'Accordo di Rimodulazione del Debito. Pertanto, tutti i dati e le informazioni qui indicati esprimono una simulazione basata sulle informazioni disponibili e i termini dell'Operazione che possono essere ragionevolmente assunti alla data odierna, salva ogni modificazione, integrazione e arrotondamento che si dovessero rendere necessari all'esito dell'ulteriore avanzamento dell'Operazione.

### **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo Fenice**

L'Accordo Fenice ha ad oggetto:

- (i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €23.345.263,13 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
- (ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €4.881.622,50 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### **2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo Fenice**

L'Accordo Fenice ha ad oggetto:

- (i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:

<b>Aderente</b>	<b>% sul totale del capitale sociale di Fenice</b>	<b>% sul totale delle quote oggetto dell'Accordo Fenice</b>
Feidos 11	28,57	28,57
Intesa	11,64	11,64
Unicredit	26,96	26,96
Pirelli	32,83	32,83
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- (ii) n. 117.597.496 Azioni B che Fenice detiene in seguito alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato;
- (iii) il seguente numero massimo di Azioni Ordinarie che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito all'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione (assumendo totale assenza di sottoscrizione da parte del mercato e conseguente sottoscrizione da parte dei Soci Creditori)

	<b>n. massimo di Azioni Ordinarie che potranno essere detenute dagli Aderenti all'esito dell'Aumento di</b>	<b>% rispetto al capitale sociale di Prelios a tale data*</b>

	<b>Capitale in Opzione</b>	
Intesa	**19.585.808	**5,0
Unicredit	39.434.355	10,0
Pirelli	***48.073.947	***12,2
<b>Totale</b>	<b>107.094.110</b>	<b>27,1</b>

\* Assume l'integrale esecuzione dell'Aumento in Opzione e dell'Aumento Riservato e include le Azioni B

\*\* Include anche n. 768.357 Azioni Ordinarie già possedute da Intesa (derivanti dal raggruppamento di n. 7.683.568 Azioni Ordinarie)

\*\*\* Include anche n. 56.741 Azioni Ordinarie già possedute da Pirelli (derivanti dal raggruppamento di n. 567.411 Azioni Ordinarie)

(iv) le seguente quota massima del Convertendo che potrà essere sottoscritta dagli Aderenti in funzione dei risultati dell'Aumento di Capitale in Opzione e il numero massimo di Azioni Prelios che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito alla conversione del Convertendo (assumendo totale assenza di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte del mercato)\*

	valore nominale in € del Convertendo	% sul valore nominale Convertendo	n. Azioni Prelios derivanti dal Convertendo**	
			Azioni A	Azioni B
Intesa	12.515.884,9	5,5	23.263.287,00	-
Unicredit	28.984.154,5	12,8	53.872.875,00	-
Pirelli	147.219.202,8	65,1	152.059.887,00	121.576.582,00
<b>Totale</b>	<b>188.719.242,2</b>	<b>83,5</b>	<b>229.196.049,00</b>	<b>121.576.582,00</b>

\* In tal caso, il controvalore complessivo del Convertendo sarà pari a €226.047.320. Nel caso invece di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, gli Aderenti non sottoscriveranno l'Aumento di Capitale in Opzione come illustrato sopra sub (ii) (fatta eccezione per Intesa che si assume sottoscriverà Azioni Ordinarie per €1.064.979,1) e il controvalore complessivo del Convertendo sarà pari a circa €269.000.000,00 (con conseguente adeguamento dei dati indicati nella tabella per ciascun Aderente).

\*\* Include gli interessi del Convertendo (in misura pari all'1% annuo capitalizzato).

La seguente tabella indica il numero massimo delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B che potranno essere detenute dagli Aderenti all'esito dell'Operazione (assumendo totale assenza di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte del mercato)

Aderente	n. massimo Azioni Ordinarie	n. massimo Azioni B	n. massimo Azioni Prelios	% Azioni Ordinarie sul capitale sociale di Prelios fully diluted*	% Azioni B sul capitale sociale di Prelios fully diluted*	% Azioni Prelios sul capitale sociale di Prelios fully diluted*
Intesa	42.849.095	-	42.849.095	5,3	-	5,3
Unicredit	93.307.230	-	93.307.230	11,4	-	11,4
Pirelli	200.133.834	121.576.582	321.710.416	24,6	14,9	39,5
<b>Totale</b>	<b>336.290.159</b>	<b>121.576.582</b>	<b>457.866.741</b>	<b>41,3</b>	<b>14,9</b>	<b>56,2</b>

\* Assume l'integrale esecuzione dell'Aumento Riservato, dell'Aumento in Opzione e del Convertendo e include le Azioni B. I numeri di Azioni Prelios indicati in tabella includono gli interessi del Convertendo (in misura pari all'1% annuo capitalizzato).

### **3. Contenuto delle pattuizioni dell'Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell'art. 122 TUF**

L'Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell'art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.

#### **3.1 Lock-up Diritti Convertendo**

Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo gli Strumenti Convertendi e/o le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell'Aumento di Capitale Convertendo (i "Diritti Convertendo"), fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti:

(a) i Diritti Convertendo relativi alla Tranche A Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:

- (i) il trasferitario aderisca per iscritto all'Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiarare per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell'Accordo Fenice;
  - (ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l'adempimento degli obblighi da quest'ultimo assunti ai sensi dell'Accordo Fenice; e
  - (iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l'impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, i Diritti Convertendo relativi alla Tranche A del Convertendo oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente, restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l'Affiliata trasferitaria;
- (b) i Diritti Convertendo relativi alla Tranche B Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, da Pirelli a favore di società da questa direttamente o indirettamente controllate, ovvero, nella misura in cui il trasferimento non comporti la conversione in Azioni Ordinarie di Prelios ai sensi del relativo statuto, ad altri Soci Creditori, a condizione che il trasferimento sia posto in essere in conformità alle disposizioni di cui al precedente paragrafo (a).

Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori dovessero detenere per effetto della sottoscrizione dell'Aumento in Opzione; (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diversi dai Diritti Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinarsi (*Drag-Along*) e co-vendita (*Tag-Along*) di seguito descritti (v. *infra* §§3.2 e 4.3), sia le Azioni Ordinarie che Intesa assoggetterà al nuovo patto parasociale relativo a Prelios (il "**Nuovo Patto Prelios**") che Intesa stipulerà con Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in attuazione dell'accordo preliminare concluso in data 6 maggio 2013 (le "**Azioni di Intesa nel Nuovo Patto Prelios**").

Per completezza, si ricorda che: (a) ai sensi del regolamento del Convertendo, gli Strumenti Convertendi che saranno sottoscritti dagli Aderenti (e dalle altre Banche Finanziatrici) potranno essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri Creditori Finanziari ovvero in favore di Affiliate di Creditori Finanziari, a condizione che i soggetti trasferitari, ove diversi dai Creditori Finanziari, aderiscano all'Accordo di Rimodulazione del Debito; (b) tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l'altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all'esenzione OPA motivati ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).

Ai fini di quanto sopra illustrato, "**Affiliata**" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all'art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all'art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.

### 3.2 Diritti di co-vendita

Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita *infra* §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "**Tag-Along**") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) e tutti gli Strumenti Convertendi da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "**Partecipazioni Oggetto di Tag**"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall'avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti *infra* §4.2) nell'ambito della Procedura di Vendita.

Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a

procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente. Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios e gli Strumenti Convertendi offerti al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici e dalle parti del Nuovo Patto Prelios che dovessero concludere eventuali futuri accordi di co-vendita con la stessa Fenice (al riguardo, v. *infra* §4.2).

#### **4. Contenuto di altre pattuizioni dell'Accordo Fenice**

Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell'art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.

##### **4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.**

L'Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato *supra* § 3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutti i Diritti Convertendo e le Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall'Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all'amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell'Accordo Fenice.

##### **4.2 Procedura di vendita**

A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "**Presidente di Fenice**"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "**Procedura di Vendita**") che avrà ad oggetto congiuntamente:

- (a) le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
- (b) nell'ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell'Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Diritti Convertendo posseduti a tale data dai Soci Creditori e relativi alla Tranche A Convertendo tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "**Diritti Ulteriori**" e, unitamente alle Azioni B di cui *sub* (i), il "**Pacchetto in Cessione**"); nonché
- (c) le Azioni Prelios e/o i Diritti Convertendo detenuti a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall'Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios e/o i Diritti Convertendo detenuti a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e delle parti del Nuovo Patto Prelios che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (*tag-along*) ai sensi di eventuali futuri accordi che potranno essere stipulati con Fenice e che, ove conclusi, saranno oggetto degli adempimenti *ex art.* 122 TUF nei termini di legge (gli "**Altri Strumenti**").

Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.

La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell'Accordo Fenice nella forma di un'asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.

Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di

Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un'assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un'allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell'Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.

#### 4.3 Diritti di trascinamento

In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti *supra* §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios e tutti gli Strumenti Convertendi detenuti dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) (il “**Drag-Along**”).

Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall'avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori, tutte le Azioni Prelios e tutti gli Strumenti Convertendi complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (fatta eccezione per le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) (le “**Partecipazioni Oggetto di Drag**”). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell'ambito della Procedura di Vendita

#### 4.4 Exit Anticipata

La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la “**Procedura di Exit Anticipata**”) qualora:

A) si verifichi, tra l'altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:

- (i) vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l'Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i “**Key Managers**”), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
- (ii) in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un *advisor* indipendente e di primario *standing* scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all'Ing. Massimo Caputi;
- (iii) le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall'Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a *target* oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un *advisor* indipendente e di primario *standing* scelto da Prelios;
- (iv) sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l'esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall'Accordo Fenice;
- (v) sia impedito ai Key Managers l'esercizio delle deleghe loro attribuite;
- (vi) uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell'Accordo Fenice;

- (vii) uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell'Aumento in Opzione da essi assunti nell'Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l'efficacia dell'Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
- B) una volta trascorsi almeno diciotto mesi dalla Data di Sottoscrizione, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
- (i) una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l'approvazione di (a) un'operazione prevista dal piano industriale o dal *budget* di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l'una dall'altra;
  - (ii) non si addivenga all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del *budget* della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l'una dall'altra;
  - (iii) non vengano approvati dall'assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall'Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all'effettuazione di nuovi investimenti).

Ai fini di quanto sopra, sono “**Cause di Esclusione**” le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscono: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall'art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.

In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l'intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell'Accordo Fenice.

#### 4.5 Conferimento di Azioni B in Fenice

In data 26 giugno 2013, l'assemblea straordinaria di Fenice ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro 6 (sei) anni e, quindi, sino al 26 giugno 2019, di aumentare il capitale sociale di Fenice, in via scindibile, esclusivamente mediante conferimento in natura di massime n. 144.678.117 Azioni B, in una o più *tranches*, per un ammontare complessivo di massimi Euro 86.126.883,05, con un sovrapprezzo ogni volta pari a due/terzi del relativo aumento di capitale, mediante esclusione del diritto d'opzione, offrendo la sottoscrizione solo a Pirelli ovvero a società da essa direttamente o indirettamente controllate o loro aventi causa, a condizione che si verifichi una causa di conversione anticipata del Convertendo. Pirelli si è impegnata (anche tramite società da essa direttamente o indirettamente controllata) ad effettuare un tale conferimento di Azioni B in Fenice nell'ipotesi in cui tali Azioni B dovessero essere emesse da Prelios per effetto del verificarsi di una causa di conversione anticipata del Convertendo (diversa da una un'offerta pubblica di acquisto o scambio su Azioni Prelios promossa da Feidos 11 o da soggetti collegati alla stessa Feidos 11).

#### 5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios

Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell'art. 93 TUF.

#### 6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell'Accordo Fenice

Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell'Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l'Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L'invio di una disdetta non farà venir meno l'obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle

proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell'Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.

In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni relativi al Lock-Up Convertendo dei Soci Creditori (v. *supra* §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag Along (v. *supra* §3.2) avranno una durata di tre anni dalla Data di Esecuzione e si rinnoveranno di tre anni in tre anni salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori a Feidos 11 con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.

La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell'intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell'Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.

#### **7. Deposito al Registro delle Imprese**

Le Pattuizioni dell'Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il registro delle imprese di Milano in data 2 agosto 2013.

#### **8. Tipo di patto parasociale**

Le Pattuizioni dell'Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. b), TUF.

**Milano, 2 agosto 2013**

*Il presente estratto dell'Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall'articolo 130 della delibera Consob 11971/1999, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com) unitamente all'estratto dell'Accordo Fenice pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore contenente le informazioni previste dall'art. 129 della predetta delibera Consob.*